



DECRETO RETTORALE NR.

IL RETTORE

- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive integrazioni o modificazioni concernenti il divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n.4, “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”;
- VISTO il “Regolamento per l’attuazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali dell’Università di Modena e di Reggio Emilia” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/02/2002;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51), “Tutela della salute dei non fumatori”;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che ha previsto un’indicizzazione del regime sanzionatorio;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 10293/2013, per il riordino e accorpamento delle prescrizioni per la gestione in sicurezza delle strutture universitarie, riporta al punto 8 il divieto di fumo delle Sigarette Elettroniche;
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni dalla Legge 128/2013), al art. 4 estende il divieto, di cui all’art. 51, co. 1, della Legge n. 3/2003, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (comprese le università);
- VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

DECRETA

TITOLO 1: E' emanato il nuovo:

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1975, N. 584, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E NELLE PERTINENZE DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Art. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE



1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo, compreso le sigarette elettroniche, nei locali, nelle strutture e nelle pertinenze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE).
2. In tutti i locali universitari e loro Pertinenze è vietato fumare.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive integrazioni o modificazioni concernenti il divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
2. Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
4. Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n.4, "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";
6. Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51), "Tutela della salute dei non fumatori";
7. Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), che ha previsto un'indicizzazione del regime sanzionatorio;
8. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive integrazioni e modificazioni;
9. Decreto Rettorale n. 10293/2013, per il riordino e accorpamento delle prescrizioni per la gestione in sicurezza delle strutture universitarie, riporta al punto 8 il divieto di fumo delle Sigarette Elettroniche;
10. Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito con modificazioni dalla Legge 128/2013), al art. 4 estende il divieto, di cui all'art. 51, co. 1, della Legge n. 3/2003, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (comprese le università);
11. Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE STRUTTURE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per l'applicazione del presente Regolamento sono da intendersi come Strutture: l'Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, i Centri, nonché ogni altra Unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università.
2. Gli uffici amministrativi che fanno capo alla Sede Centrale sono da considerarsi come una unica struttura, così pure i Dipartimenti, la Facoltà di Medicina e Chirurgia e i Centri qualora abbiano responsabilità su locali di didattica o similari.
3. Per l'applicazione del presente Regolamento sono da intendersi Pertinenze, "*Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.*"
4. La destinazione può essere effettuata dal proprietario *della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.*" (art. 817 c.c.).
5. Nell'ambito delle strutture universitarie, dove è presente la sussistenza di un vincolo di pertinenza tra bene principale e bene accessorio, secondo il requisito oggettivo e soggettivo di appartenenza e/o continuità del bene in uso esclusivo, o di proprietà, sono da considerarsi Pertinenze: i) le scale d'emergenza e i relativi pianerottoli; ii) i balconi coperti e scoperti; iii) le coperture piane degli edifici; iv) i cortili interni circondati da muri, coperti e scoperti; v) i porticati; vi) le autorimesse; vii) i depositi; viii) gli autoveicoli; ix) gli ingressi principali per un raggio di cinque metri dall'asse della porta, esclusi quelli prospicienti la pubblica via per i quali l'area è ridotta all'estensione del marciapiede, qualora esistente; x) le uscite d'emergenza per una distanza come al punto ix).



6. Le strutture universitarie che insistono nelle aree di proprietà delle Aziende USL di Modena e di Reggio Emilia, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, applicano il presente regolamento se non in contrasto con le disposizioni emanate dalle Aziende stesse che prevalgono su questa regolamentazione.
7. In tutte le Pertinenze non universitarie si applicano le disposizioni emanate dalla struttura ospitante e/o regolamentato di comune accordo.

Art. 4 RESPONSABILE DI STRUTTURA

1. I Direttori di Dipartimento e Centro, il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Direttore Generale, rivestono la figura di Responsabili di Struttura e pertanto è a loro delegato dal Rettore, l'obbligo di curare gli adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 5 OBBLIGHI DEMANDATI AI RESPONSABILI DI STRUTTURA

1. Al Responsabile di Struttura, spetta:
 - a) l'apposizione, nella struttura e nelle pertinenze, di cartelli (come da art. 9) con indicato il soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nonché il costante aggiornamento dei nominativi;
 - b) l'individuazione, con atto formale, dei soggetti (tra personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo di categoria EP, D, e C) incaricati di procedere alla contestazione e alla verbalizzazione, all'interno dei locali della struttura e delle pertinenze, delle relative infrazioni. I soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni assumono potere sanzionatorio e di accertamento. La formazione dei soggetti individuati per l'assolvimento dei compiti da svolgere e la corretta e puntuale informazione circa le conseguenze giuridiche connesse all'espletamento dell'incarico spetta all'amministrazione centrale;
 - c) Nelle strutture universitarie oltre al personale incaricato dell'accertamento potranno svolgere la funzione di accertatore la Polizia Amministrativa locale, ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria nonché Guardie giurate contrattualizzate.

Art. 6 CRITERI D'INDIVIDUAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI

1. I soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione delle sanzioni accertate dovranno, inderogabilmente, essere individuati secondo il seguente ordine: personale docente o, in mancanza, personale ricercatore o, in mancanza, dirigenti amministrativi o, in mancanza, funzionari di categoria EP o, in mancanza, funzionari di categoria D o, in mancanza, funzionari di categoria C.
2. Il numero dei soggetti accertatori dovrà essere congruo e in numero tale da assicurare l'effettività del rispetto del divieto di fumo (almeno uno ogni 250 mq.).
3. I nominativi dei soggetti accertatori individuati dovranno essere indicati nella cartellonistica, posizionata nella zona di rispettiva competenza.
4. Per le zone di pertinenza sono responsabili tutti gli accertatori nominati (nell'edificio) indipendentemente dalla struttura di appartenenza.
5. Il soggetto nominato può rifiutare l'incarico solo per giustificato motivo da trasmettere per iscritto, con nota protocollata e riservata, al soggetto nominante, il quale, valutate le ragioni addotte, entro 30 gg. dalla ricezione deve accettare o rigettare la richiesta.
6. In caso di accettazione del rifiuto dell'incarico il responsabile di struttura dovrà designare un sostituto.

Art. 7 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. Il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione deve, in caso di trasgressione, procedere alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 14 della L.689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni mediante la compilazione del modulo allegato.

Art. 8 SANZIONI

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. I soggetti preposti all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa che non ottemperino al loro incarico sono assoggettati a un'ammenda variabile da € 200 a € 2200.

Art. 9 CARTELLI DIVIETO DI FUMO

1. Cartello da apporre nella struttura



2. Cartello da apporre nelle pertinenze della struttura





Art. 10 LIBRETTO DELLE SANZIONI

1. Libretto numerato delle sanzioni

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

**PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO
DI ILLECITO AMMINISTRATIVO**

Processo verbale n. _____

L'anno 2 _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____

nell'edificio sede: _____ locale _____

sito in _____ via _____ n. _____

il sottoscritto _____ qualifica _____

tel.: _____, fax: _____, In qualità di preposto alla vigilanza

ha accertato che il signor _____ nato a _____

prov. _____ il _____ / _____ / _____ residente a _____ via _____ n. _____

ha violato le disposizioni in materia di divieto di fumo, perchè *(breve ma precisa descrizione dei fatti accertati)* _____

per tanto la sanzione irrogata ammonta ad € _____ (_____ in cifre _____ in lettere _____).

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il trasgressore _____ **Il verbalizzante** _____

Avvertenza: A norma dell'art. 16 della legge 20 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento della somma di _____ pari alla terza parte della sanzione irrogata per la violazione accertata. Il pagamento deve essere eseguito mediante modello F23, avendo cura d'indicare il codice dell'ufficio del Registro di Modena R7Q, la causale PA e il codice del tributo 898T. Dell'avvenuto pagamento all'ufficio del registro deve essere data comunicazione all'accertatore, presentando copia della ricevuta di versamento onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81.

1° COPIA PER IL TRASGRESSORE, 2° COPIA PER IL VERBALIZZANTE, 3° COPIA PER L'ARCHIVIO

TITOLO 2: Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Università e abroga il "Regolamento concernente il divieto di fumo" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/02/2002".

Modena, lì _____

IL RETTORE
(Prof. Angelo Oreste Andrisano)